



ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA

SERVIZIO: PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE

**ASSESSORATO: ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA'
ASSESSORATO AL BILANCIO**

SG: 359 del 21/07/2025

DGC: 408 del 17/07/2025

Cod. allegati: 1115L_2025_04

Proposta di deliberazione prot. n° 04

del 07/07/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 350

OGGETTO: Approvazione dell'indirizzo e delle linee guida per il Progetto denominato "Napoli in Forma", elaborato di concerto alla Federazione Ginnastica Italiana. Approvazione dell'indirizzo e delle linee guida per l'Accordo ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023, tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica Italiana per la realizzazione del progetto "Napoli in Forma".

Il giorno 23/07/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico
di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante e dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta

Premesso che:

- il Comune di Napoli ha tra le proprie finalità istituzionali quella di sviluppare iniziative che, avviando al contempo la pratica sportiva dei cittadini, comportino il più ampio coinvolgimento della cittadinanza, realizzando eventi che generino un ritorno economico e turistico sul territorio napoletano;

- lo sport ha un impatto profondo sulla società. Dal punto di vista educativo, aiuta i bambini ed i giovani a sviluppare disciplina, autostima e capacità di lavorare in squadra. A livello sanitario, contribuisce alla prevenzione di patologie legate alla sedentarietà, come obesità e problemi cardiovascolari, migliorando la qualità della vita. Dal punto di vista sociale e culturale lo sport generale rappresenta un potente strumento di inclusione e aggregazione, abbattendo barriere socio-economiche e promuovendo uno stile di vita sano;

- lo sport costituisce una delle premesse per la riqualificazione e rigenerazione del territorio e concorre al progresso del tessuto urbano, offrendo notevoli opportunità, anche formative e lavorative;

- con il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, nell'ambito strategico denominato "*La Città vicina ai cittadini*", l'Amministrazione ha individuato quale Linea Programmatica "*Lo Sport volano di crescita umana e sociale*", riconoscendo nel potenziamento del ruolo sociale dello sport, quale fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio-economico, un obiettivo strategico da realizzare anche attraverso la promozione della candidatura della città per lo svolgimento di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale;

- con il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, inoltre, l'Amministrazione ha evidenziato l'importanza di collaborare con le federazioni sportive nazionali per promuovere lo sport e migliorare le infrastrutture cittadine. Tale concetto è stato ribadito dal Consiglio Comunale mediante proprio comunicato stampa espositivo, in sintesi, del predetto D.U.P., laddove è specificato che gli accordi con le federazioni nazionali hanno il precipuo obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale e sviluppo urbano;

- nel D.U.P. 2025-2027, infatti, nell'ambito delle attività previste nella sezione Operativa, Missione 06, Programma 01, si rileva che il Comune di Napoli, "*... al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare di impiantistica sportiva e rendere i luoghi in cui si pratica sport sempre più sicuri, salubri ed accoglienti, sta proponendo formule gestionali per favorire la partecipazione alla gestione complessiva degli impianti sportivi alle Federazioni Sportive ... dove sono innanzitutto richieste competenze educative e relazionali in grado di arginare quei fattori che ostacolano il progresso sociale del tessuto urbano. ... A tal fine, sulla scorta di quanto rilevato a seguito di un'approfondita indagine conoscitiva sul patrimonio sportivo comunale, considerate le esigue disponibilità finanziarie, nonché le note carenze di personale, caratteristica quest'ultima comune a molte pubbliche amministrazioni, si ritiene che uno degli strumenti, immediatamente utilizzabili, per dare piena funzionalità agli impianti, sia l'affidamento dell'uso in concessione per la gestione e manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi, attraverso idonee procedure ad evidenza pubblica, nonché esperienze di cogestione con il Coni e le Federazioni sportive di riferimento*";

- è quindi interesse dell'Amministrazione garantire la piena fruizione della pratica sportiva sul territorio, evitando al contempo il rischio di vandalizzazione della suddetta struttura allo stato ancora fruibile che necessita, però, di urgenti lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale. Sulla scorta di tale programmazione, il Dirigente del competente Servizio Promozione Attività Sportive ha ricevuto dagli Assessori competenti per delega preciso indirizzo politico teso alla verifica della disponibilità, da parte della Federazione Ginnastica Italiana, ad elaborare un progetto condiviso, sulla base di una comunanza di obiettivi da raggiungere, di cui si darà dettagliato esito nel prosieguo della presente esposizione narrativa.

Premesso, altresì, che

- la città di Napoli ha ottenuto dal presidente di *Aces Europe* il titolo di “Capitale Europea dello Sport 2026” in quanto vanta una profonda tradizione di sport, con moltissimi campioni in tante, differenti, discipline ed in quanto ha sempre esaltato lo sport come strumento di inclusione;
- Il prestigioso titolo di “Capitale Europea dello Sport 2026” rappresenta una grande ed irrinunciabile opportunità per promuovere lo sport sul territorio e attraverso tale attività di promozione, il Comune avrà la possibilità di costituire un maggior attrattore di importanti investimenti pubblici e privati, da destinare alla realizzazione ed alla riqualificazione degli impianti sportivi comunali, valorizzando il patrimonio immobiliare di impiantistica sportiva della Città e rendendo i luoghi di pratica sportiva più sicuri e salubri;
- il conseguimento del titolo di “Capitale Europea dello Sport 2026”, pertanto, si configura quale valido strumento attraverso il quale l’Amministrazione potrà adempiere alla *mission* prefissasi di rendere lo sport un volano d’eccezione attraverso il quale migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo l’integrazione e la crescita sociale;
- occorre, pertanto, promuovere, in collaborazione sinergica con tutti gli attori del territorio (istituzioni e associazioni), un piano di azioni concrete, volto a favorire percorsi di partecipazione allo sport atti anche a migliorare il benessere generale e consolidare più corretti stili di vita, riconoscendo la forza ed il valore dello sport come potenziale strumento di aggregazione e di coesione sociale e come occasione per porre in contatto e dialogo diversità culturali, religiose, etniche ed ideologiche;

Considerato che:

- il Comune di Napoli è proprietario dell’impianto sportivo polivalente “Alessandro La Pegna” sito in Napoli alla Via Canzanella Vecchia n. 28;
- con convenzione Repertorio n. 74491 del 25.01.2005, (in rinnovo della Convenzione Repertorio n. 65753 del 18/07/1996) alcuni impianti sportivi comunali, tra i quali anche quello di cui trattasi, venivano concessi in gestione ed in uso alla Società CONI Servizi S.p.A., succeduta nei rapporti negoziali al CONI, per la durata di sei anni (con decorrenza 18.07.2002, fino al 18.07.2008) per un importo annuo complessivo di € 118.785,00 oltre IVA;
- per l’indirizzo determinato dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 1023 del 15.07.2008, ed a seguito di determinazione del dirigente p.t. del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi n. 18 del 18.09.2008, la durata della suddetta convenzione veniva prorogata per tutti gli impianti oggetto dell’atto convenzionale (ivi compreso l’impianto “La Pegna”) fino al 30.06.2009, agli stessi patti e condizioni;
- la predetta Convenzione n. 74491/2005, scaduta il 30.06.2009, al combinato disposto artt. 4 e 9, rilevava, tra l’altro, a carico della CONI Servizi Spa, l’obbligo della restituzione dei cespiti alla scadenza del rapporto;
- la summenzionata Convenzione, inoltre, prevedeva, per la gestione degli impianti, la possibilità per CONI Servizi S.p.A. di avvalersi, in alternativa alla gestione diretta, delle Federazioni, delle Società sportive e degli enti di promozione sportiva ad esse affiliati, in regola con i dovuti adempimenti fiscali, costituite da almeno 5 anni con ogni più ampia autonomia, restando, comunque, in capo alla CONI Servizi S.p.A. (oggi Sport e Salute Spa) la responsabilità e garanzia del corretto utilizzo degli impianti;
- con nota Prot. n. 400 del 23/04/2004 il CONI ha comunicato alle Federazioni ed alle Società Sportive utilizzatrici degli impianti oggetto della convenzione, l’importo del canone ricognitivo da versare in favore dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo degli stessi, quantificato in € 13.632,00 per le piscine, in € 7.524,00 per l’impianto indoor ed in € 6.600,00 per le palestre (tra cui l’impianto di cui trattasi), importi da considerarsi comprensivi di IVA;

- nonostante l'onere convenzionale a carico del Concessionario di comunicare i nominativi di eventuali affidatari dei servizi legati alla gestione complessiva dell'impianto, nonché l'invio di precipe richieste di informazioni, operate in tal senso, da parte dei dirigenti p.t. dell'ex Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, alcuna comunicazione soddisfacente è stata resa da CONI e/o CONI Servizi S.p.A.;

- per tale motivo, in data 13.09.2016 la Polizia Municipale - U.O. Tutela del Patrimonio ha proceduto ad opportuna azione ricognitiva con specifico sopralluogo *in loco*, finalizzato all'accertamento della presenza di eventuali occupanti *sine titulo* del cespite in esame. All'esito di tale sopralluogo si è riscontrato il possesso, con relativo godimento, dell'impianto *de quo* da parte della ASD "Ginnastica Campania 2000" che, in sede di verbale del summenzionato sopralluogo, ha sostanzialmente tale circostanza possessoria a seguito di affidamento da parte della Federazione Ginnastica d'Italia, a sua volta assegnataria del cespite da parte del CONI, previo specifico atto d'impegno del 12.07.2005;

L'impianto è stato occupato fino al 30/06/25 dal medesimo soggetto, che ha versato
~~L'impianto è ancora ad oggi occupato dal summenzionato soggetto, che comunque versa all'Amministrazione comunale un canone ricognitivo annuale di € 5.500,00 oltre IVA (per un totale di € 6.710,00), importo determinato in continuità amministrativa con quanto previsto dalla ridetta convenzione repertorio n. 74491 del 25.01.2005 ed in conformità alla richiamata nota del CONI;~~

- il competente Servizio Promozione Attività Sportive ha avviato le azioni tese al recupero della disponibilità del cespite, acquisendo la disponibilità dell'attuale occupante *sine titulo* alla sua riconsegna spontanea, mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al nr. 309384/2025;

- in data 30/06/2025, la ASD "Ginnastica Campania 2000", quale occupante *sine titulo*, ha consegnato al Servizio Promozione Attività Sportive l'impianto sportivo *de quo*, libero da persone, come da verbale di consegna del 30/06/2025, prot. n. 586636.

Rilevato che:

- la Federazione Ginnastica Italiana, da sempre attiva sul territorio cittadino, quale organismo di diritto pubblico intende cooperare con il Comune di Napoli nell'utilizzo e nella gestione del predetto impianto con la finalità dello svolgimento delle attività sportive della ginnastica ed ha espresso la volontà di rendersi parte attiva nel programma di valorizzazione dell'impianto sportivo di Via Canzanella Vecchia n. 28, manifestando l'interesse a definire ed attuare un progetto che definisca le finalità condivise con il Comune di Napoli per la diffusione della disciplina ginnica;

- dalla collaborazione e dalle numerose interlocuzioni tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) è nata l'idea di realizzare il progetto denominato "*Napoli in Forma*";

- Il predetto progetto rappresenta un'iniziativa ambiziosa e innovativa volta a promuovere e diffondere la pratica di attività sportive, con particolare attenzione alla ginnastica, disciplina completa e versatile. L'obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorendo l'inclusione sociale, il benessere fisico e la crescita personale attraverso lo sport. Napoli, con la sua ricca storia e il suo vivace tessuto sociale, si presta come contesto ideale per un progetto di tale portata, che mira a coinvolgere tutte le fasce della popolazione, dai bambini agli anziani, con particolare attenzione alle categorie più fragili.

- In tal senso, la ginnastica è riconosciuta come una delle discipline sportive più complete, in grado di sviluppare forza, flessibilità, coordinazione ed equilibrio in modo armonioso. Grazie alla sua varietà, si adatta a tutte le età e a diversi livelli di preparazione, rendendola accessibile a chiunque desideri migliorare il proprio stato di salute e benessere fisico. Il progetto "*Napoli in Forma*" si concentra su diverse tipologie di ginnastica, tra cui:

- o Ginnastica artistica: caratterizzata da esercizi su attrezzi come parallele, volteggio e trave, questa disciplina richiede precisione, forza e agilità.
- o Ginnastica ritmica: combina movimenti coreografici con l'uso di attrezzi come cerchio, palla e nastro, enfatizzando grazia e coordinazione.
- o Ginnastica acrobatica e aerobica: queste varianti sviluppano resistenza, creatività e capacità di lavorare in squadra.
- o Ginnastica per la salute e il benessere: include programmi di fitness e ginnastica posturale, adatti a tutte le fasce d'età, con l'obiettivo di prevenire patologie legate alla sedentarietà.

- il progetto "*Napoli in Forma*" si articola nei seguenti obiettivi principali, entrambi finalizzati a creare un impatto positivo sulla società napoletana:

- o Promozione della Pratica Sportiva di Base e Agonistica;
- o Diffondere la cultura dello sport, in particolare della ginnastica, tra i cittadini di ogni età;
- o Offrire corsi gratuiti alle fasce più vulnerabili della popolazione, come bambini e adolescenti con disabilità, famiglie a basso reddito e anziani;
- o Collaborare con gli istituti scolastici del territorio per garantire l'accesso gratuito agli studenti;
- o Costituzione di un Centro Federale Territoriale di Alto Livello. In particolare, nell'ambito della realizzazione del summenzionato progetto, la Federazione si intende trasformare l'impianto sportivo "Alessandro La Pegna" in un Polo Federale di Eccellenza, dedicato alla ginnastica artistica maschile e femminile, nonché al parkour;
- o Ospitare raduni collegiali delle squadre regionali e nazionali, con la partecipazione di atleti e tecnici di livello internazionale.

- uno degli aspetti più innovativi del progetto è l'impegno a garantire l'accesso gratuito ai corsi sportivi per almeno il 20% degli iscritti, con priorità per le seguenti categorie:

- o bambini e adolescenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
- o famiglie con ISEE inferiore a € 8.000/anno;
- o minori ospitati in case-famiglia o strutture di accoglienza;
- o persone ultra 65enni in condizioni di fragilità socio-economica.

- inoltre, la FGI stipulerà accordi con almeno due scuole pubbliche del territorio per offrire attività sportive gratuite agli studenti fino ai 18 anni, contribuendo alla formazione e all'educazione delle nuove generazioni.

- il Centro Federale di Alto Livello rappresenterà un punto di riferimento per la ginnastica a livello nazionale. Oltre ad ospitare attività di vertice, il centro promuoverà manifestazioni federali e iniziative di inclusione sociale, diventando un simbolo di eccellenza e innovazione per la città di Napoli.

- il progetto "*Napoli in Forma*" si presume avrà un impatto profondo sulla società napoletana, con benefici tangibili in diversi ambiti: educativo, sanitario, sociale e culturale. In particolare, promuoverà la disciplina, l'autostima e il lavoro di squadra tra i giovani; contribuirà alla prevenzione di patologie legate alla sedentarietà, come obesità e problemi cardiovascolari; favorirà l'inclusione e l'aggregazione, abbattendo barriere socio-economiche e promuovendo uno stile di vita sano.

- Comune di Napoli e F.G.I. ritengono preminente l'investimento nella ginnastica e nello sport, il quale si traduce in un investimento nella salute, nell'educazione e nel futuro di Napoli. Il progetto "*Napoli in Forma*" rappresenta un'opportunità unica per migliorare il tessuto sociale della città, offrendo ai cittadini strumenti concreti per crescere, migliorare e sentirsi parte di una comunità unita e solidale. Attraverso la collaborazione tra il Comune di Napoli e la F.G.I., il progetto si propone di diventare un modello replicabile in altre realtà italiane, dimostrando che lo sport può essere un potente motore di cambiamento e sviluppo;

Dato altresì atto che:

- lo schema di Accordo tra Comune e F.G.I. prevede che siano posti a carico di quest'ultima i seguenti obblighi (affidenti alla gestione dell'impianto ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla natura del predetto progetto):

- o l'impianto sarà gestito dalla Federazione in modo trasparente e inclusivo, con la possibilità di affidare la cogestione a società o associazioni sportive federate, previa procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 182 e ss., D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e fermo il divieto di affidamento diretto ex art. 187, comma 1, D.Lgs. 36/2023;
- o ferma l'applicazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del Regolamento nel caso di sottoscrizione del menzionato Accordo l'Ente concedente, nonché del Regolamento recante la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di Napoli in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il Comune avrebbe diritto alla

compartecipazione agli introiti pubblicitari, percepiscono il 15% dei ricavi annuali effettivi, ove presenti;

- l'effettivo uso della struttura potrà avvenire solo previa acquisizione, da parte della Federazione, titolata nell'esercizio della richiesta quale parte del citato Accordo, delle prescritte autorizzazioni in tema di agibilità, prevenzione e sicurezza. A tal fine il Comune fornirà tutta la documentazione in suo possesso e piena collaborazione per l'ottenimento di tali autorizzazioni;
- per tutte le manifestazioni di interesse cittadino, nazionale ed internazionale, la cui organizzazione e svolgimento siano compatibili con l'impianto sportivo e le attrezzature disposte all'interno, al Comune sarà riservato l'utilizzo esclusivo temporaneo dei locali e delle parti comuni dell'intero impianto in parola, previa comunicazione da inviare alla Federazione a mezzo PEC con congruo anticipo;
- saranno a carico della F.G.I. i costi relativi a tutte le utenze necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali e, altresì, i costi relativi alle operazioni di pulizia e di igienizzazione dei locali interessati dallo svolgimento delle attività sportive;
- saranno carico della F.G.I., altresì, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esclusione di danni causati da improvvise catastrofi naturali non addebitati alla Federazione e/o all'affiliata co-gestore) ivi compresa la rimozione delle barriere architettoniche ove presenti nell'impianto. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere soggetti a preventiva successiva autorizzazione da parte del Servizio tecnico competente del Comune. Resterà a carico della F.G.I. e/o dell'affiliata co-gestore, l'onere di richiedere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla osta, permessi, e licenze comunque denominate, ove specifiche normative di settore ne prevedano il rilascio, anche da parte di Amministrazioni diverse dal Comune. Tutte le opere realizzate resteranno in proprietà del Comune, senza diritto da parte della FGI ad alcuna indennità di miglioramento;

Considerato che:

- l'attuale impianto normativo nazionale e comunitario individua strade tra loro alternative per la gestione di un immobile di proprietà pubblica, tra cui: procedura ad evidenza pubblica ex Codice dei Contratti Pubblici; affidamento *in house*; gestione diretta; partenariato pubblico-pubblico. In tale ultima categoria rientrano le ipotesi di cui all'art. 15, L. 241/1990 e di cui all'art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023;

- l'individuazione di una delle strade su innanzi indicate è affidata alla discrezionalità amministrativa dell'Ente, non ovviamente da intendersi come "arbitrio", ma come esame logico degli elementi in gioco e degli interessi pubblici e privati da regolamentare, alla luce dell'obiettivo che si vuole perseguire e che l'Amministrazione medesima individua quale preminente rispetto agli altri;

- Quella dell'evidenza pubblica (da Codice dei Contratti Pubblici) è certamente la soluzione che assicura il gettito massimo ottenibile dallo sfruttamento del patrimonio immobiliare, e dunque l'ottimizzazione delle entrate, ma non consente l'ottenimento di altre utilità parimenti perseguibili da un Ente di primo livello (utilità sociali, di diffusione della pratica sportiva, di accrescimento dell'educazione della collettività mediante i valori dello sport, di salute, etc), che costituiscono la differenza tra un approccio di tipo imprenditoriale, tipico del privato, ed una condotta di una pubblica amministrazione avente le funzioni tipiche dell'Ente comunale;

- In tal senso, vi sono servizi che l'Amministrazione Comunale eroga al precipuo scopo di ottenere utilità diverse da quella economica, ma non per questo meno importanti, quali quelle su innanzi sinteticamente richiamate. Tipico esempio è quello dei servizi a domanda individuale, rispetto ai quali ogni Comune opera in perdita tendenziale. Eppure, tali servizi vengono egualmente erogati proprio perché un Comune deve perseguire, giustappunto, il raggiungimento di altre utilità, diverse ma importanti almeno quanto quella economica. Sul punto si richiama cristallizzata giurisprudenza contabile (cfr. Corte Conti, sez. giur. Sardegna, 16/09/2013, nr. 234; Corte Conti, sez. contr. Campania, parere 21/12/2016, nr. 357; Corte Conti, sez. contr. Veneto, parere nr. 716/2012, Corte Conti, sez. giur. Molise, 21/01/2017, nr. 12), in base alla quale il principio di economicità (corollario del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.) va coniugato anche con quello che gli enti territoriali non debbono perseguire in modo indefettibile risultati esclusivamente economici, giacché agli stessi compete – in quanto enti comunitari ed a finalità generali – anche la promozione e la cura in senso ampio degli interessi della comunità amministrata. Tali concetti sono stati già richiamati, in dettaglio, dalla Giunta Comunale con Deliberazione nr. 195/2023;

- per quanto concerne la possibilità, per l'Ente comunale, di procedere ad una gestione diretta dell'impianto sportivo in esame, tale soluzione consentirebbe di conseguire utilità sociali, sportive, di salute e di

accrescimento dei valori della collettività amministrata (mediante la veicolazione dei principi tipici della pratica sportiva) in modo ottimale, tuttavia a discapito del Bilancio comunale. Al fine di determinare l'impatto negativo che la gestione diretta dell'impianto in esame potrebbe avere sulle casse del Comune occorre effettuare una valutazione dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione, quantomeno in via presuntiva. Sul punto, non si rileva agli atti alcun dato gestionale sulle spese relative all'impianto sportivo polivalente "Alessandro La Pegna", in considerazione del fatto che lo stesso non è mai stato gestito dal Comune di Napoli sin dalla sua realizzazione. Per tale motivo, il Servizio Promozione Attività Sportive ha operato una parametrizzazione dei costi e dei ricavi presunti sulla scorta dei dati derivanti dalla gestione diretta delle Palestre "A", "B" c/o l'impianto denominato "Centro Polifunzionale di Soccavo", simili all'impianto in esame per struttura, dimensioni e destinazione d'uso. I costi del personale, invece, sono stati determinati sulla base della vigente normativa di settore. Ebbene, alla luce di tale parametrizzazione si stima che una gestione diretta dei predetti locali impatti sul Bilancio per una somma pari ad € 242.700,00 all'anno (determinati sulla scorta della differenza tra le entrate stimate, pari ad € 30.000 / anno (derivanti dall'applicazione delle nuove tariffe comunali approvate con D.C.C. n. 174 del 27/12/2024), e le uscite preventivate, stimabili in € 272.700,00 / anno. A tale importo stimato si è giunti considerando la spesa presunta relativa all'acquisto ed alla manutenzione delle attrezzature, nonché quella relativa ad utenze (per circa € 40.000,00 / anno), manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia (circa € 10.700 / anno), pulizia (€ 117.000,00 / anno) e personale necessario per il funzionamento dell'impianto (€ 105.000,00). Inoltre, occorre considerare che il Comune di Napoli è un Ente strutturalmente deficitario, e pertanto obbligato al rispetto delle percentuali di copertura di cui agli artt. 243 e ss. TUEL. Da questo punto di vista, le entrate stimate (derivanti dall'applicazione della tariffa per il servizio a domanda individuale) coprirebbero l'11% dei summenzionati costi, per cui il restante 89% (pari a: [€ 30.000 - € 272.700,00] = - € 242.700,00) non avrebbe alcun tipo di copertura. Per di più, la gestione diretta della struttura *de quo* richiederebbe l'impiego di personale che, allo stato, non è in alcun modo reperibile nell'organico in forza all'Amministrazione comunale.

- Il partenariato pubblico-pubblico (di cui alle predette fattispecie ex art. 15, L. 241/1990, ed ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023), escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici per sua espressa strutturazione (oltre che per la previsione di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023), è a ben vedere la soluzione mediana tra quelle su innanzi analizzate, che consente di percorrere il raggiungimento di utilità altrettanto importanti quali quella economica, ed al contempo senza dover sostenere i costi necessari alla c.d. "gestione diretta". Il perseguimento di scopi sociali, di diffusione della pratica sportiva, di promozione dei valori educativi veicolati dallo sport, può certamente essere condiviso con una Federazione sportiva appartenente al circuito del C.O.N.I., istituzionalmente deputata proprio al raggiungimento di tali obiettivi. È naturale che il perseguimento di simili obiettivi, invece, non può in alcun modo essere richiesto ad un privato nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, o perlomeno non con la stessa intensità ed ampiezza. Affidando la struttura ad un operatore economico, infatti, l'Ente concedente dovrebbe necessariamente comprendere le esigenze privatistiche di gestione, che in tale ipotesi dovrebbe essere orientata ad una condotta di tipo imprenditoriale, non potendosi richiedere al privato di operare in perdita (per espressa previsione normativa).

- nel caso di specie, in ossequio alla circolare recante PG/2023/197064, le entrate (allo stato certe) alle quali l'Ente rinunciarebbe in caso di sottoscrizione del predetto Accordo ammontano ad € 5.500 / anno (senza considerare l'IVA, in quanto partita "di giro"). Sul punto, tuttavia, si evidenzia che ad ogni modo l'Ente dovrà rinunciare a tali entrate posto che, a prescindere dalla eventuale conclusione della procedura oggetto della presente Deliberazione, il competente Servizio Promozione Attività Sportive dovrà comunque procedere al recupero del cespite in esame, e che l'espletamento di una eventuale procedura ad evidenza pubblica (ove non si procedesse alla sottoscrizione dell'Accordo *de quo*) non implica in modo automatico la certezza del corretto espletamento della specifica fase dell'affidamento, e dunque non vi è sicurezza di individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di gestione e la manutenzione della summenzionata struttura a titolo oneroso;

- in tal senso, dunque, l'accordo di cooperazione con la F.G.I. risulta essere la miglior soluzione adoperabile, onde conseguire il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi di valorizzazione del patrimonio e del bilancio (nel caso di specie realizzato evitando di gravare economicamente mediante una gestione diretta) e promozione delle attività sportive, quali veicoli di socialità, salute fisica e mentale, disciplina, attitudine al rispetto delle regole.

- il Comune di Napoli, dunque, ha valutato positivamente l'opportunità di garantire l'utilizzo del suddetto impianto sportivo anche al fine di soddisfare la richiesta di pratica sportiva in quella particolare zona della Città

ad alta densità abitativa, consentendo alla F.G.I., Federazione sportiva riconosciuta dal CONI l'uso del suddetto impianto in cooperazione tra i due Enti, per il periodo indicato nell'art. 14 dell'Accordo, ed al precipuo scopo di realizzare gli obiettivi di seguito descritti.

Dato atto, in particolare, che:

- come su innanzi accennato, il partenariato pubblico-pubblico (nel cui ambito rientra la fattispecie disciplinata dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), è di per sé escluso dall'ambito di applicabilità del richiamato Codice dei Contratti Pubblici (ex art. 56);

- per quanto disposto dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

- l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, quindi, consente alle stazioni appaltanti di stipulare accordi tra loro per lo svolgimento in comune delle attività connesse alla programmazione, progettazione ed esecuzione di specifiche attività tese al raggiungimento di un obiettivo comune, in assenza di pattuizioni sinallagmatiche, intese come scambio di utilità economiche e/o finanziarie tra le parti dell'Accordo, ivi compresa quindi la corresponsione di un canone di concessione. Tale previsione normativa riconosce discrezionalità amministrativa nella scelta di procedere alla sottoscrizione di tali accordi, in quanto tale decisione deve essere assunta nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Costituzione. La discrezionalità amministrativa in questo contesto si manifesta nella valutazione comparativa tra diverse modalità di gestione degli affidamenti, tenendo conto di fattori quali:

- o Ottimizzazione delle risorse: la cooperazione tra stazioni appaltanti può consentire economie di scala e una gestione più razionale delle risorse disponibili;
- o Rafforzamento delle competenze: la collaborazione tra enti può favorire il trasferimento di know-how e il miglioramento della qualità delle procedure;
- o Riduzione dei costi amministrativi e di gestione: evitando duplicazioni di attività, si può conseguire una maggiore efficienza operativa.

- in tal senso, il Comune ritiene di dover agire in collaborazione con le Federazioni sportive, nell'esercizio della loro riconosciuta potestà amministrativa e in quanto titolari di funzioni di rilevanza pubblicistica in materia socio-sportiva, da anni interessate alla diffusione delle rispettive discipline sportive sul territorio cittadino;

- la F.G.I., come indicato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 242/1999 e ripreso dall'art. 23.1 dello Statuto del CONI, così come tutte le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal massimo Ente Sportivo Nazionale, è titolare di funzioni di rilevanza pubblicistica nello svolgimento di attività di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi pubblici (*"Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative ... all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici"*) e, pertanto, rientrando nell'alveo delle "Amministrazioni Aggiodicatrici", di cui all'Allegato I. 1, art.1, lett. q) del D.Lgs. 36/2023;

- in particolare la F.G.I., come indicato all'art. 5 del proprio Statuto, rubricato "soggetti della Federazione" è costituita da società e associazioni sportive dilettantistiche, denominate anche "affiliate" che in Italia praticano le attività ginnastiche dilettantistiche di cui all'art.1 del precitato Statuto, che non hanno scopo di lucro, i cui statuti e regolamenti interni devono essere ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità sono riconducibili alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento delle discipline sportive praticate.

Ritenuto:

- di individuare, quale forma giuridica idonea ad una gestione vantaggiosa ed efficace dell'impianto sportivo polivalente "Alessandro La Pegna", funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici come sopra individuati, alla luce degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, un accordo di collaborazione con la Federazione Ginnastica Italiana che, partendo da una stabile e duratura collaborazione tra Enti, consenta di programmare attività nel medio-lungo termine, mediante una conduzione efficiente sul fronte economico ed in grado di offrire più elevati standard di qualità sportiva e di garantire il raggiungimento di obiettivi di promozione sociale delle discipline ginnastiche, fattori caratterizzanti la prioritaria finalità di interesse pubblico;
- che sussistono le condizioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, di ricorrere, pertanto, alla formula del partenariato tra soggetti aventi rilevanza pubblicistica, realizzato mediante Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
- che si possa addivenire alla sottoscrizione di un Accordo tra il Comune di Napoli e la F.G.I., la cui durata è stabilita in 9 anni, che definisca le modalità di gestione condivisa dei locali dell'impianto sportivo polivalente "Alessandro La Pegna";
- che la F.G.I. abbia esperienza, organizzazione e professionalità tali da garantire la massima qualità per la realizzazione, gestione condivisa, programmazione e conduzione dei predetti spazi oggetto del citato Accordo;
- che la finalità di una programmazione condivisa tra il Comune di Napoli e la FGI, ai fini di una corretta gestione degli spazi oggetto del citato Accordo, è quella di garantire la più ampia fruibilità dei servizi sotto il profilo sportivo e sociale, valorizzando la promozione della pratica sportiva e di tutte le discipline sportive ed attività ginnastiche promosse dalla FGI; il tutto a favore di ogni categoria sociale, creando le caratteristiche sia per lo sviluppo delle attività sportive agonistiche svolte dalle Società e Associazioni del territorio, sia per realizzare obiettivi di alto valore sociale sui temi dell'inclusione e della cooperazione tra le comunità, della fruizione dell'ambiente urbano in un'organica e ben delineata cornice di sostenibilità;

Dato atto che:

- in esecuzione di quanto previsto da D.G.C. nr. 195 del 08/06/2023, con nota PG/2025/207976 del 05/03/2025, il Servizio Promozione Attività Sportive, ha chiesto al Direttore Generale di esprimere un parere circa la possibilità di concludere positivamente l'accordo oggetto della presente Delibera;
- con nota PG/2025/216866 del 07/03/2025, in allegato alla presente, il Direttore Generale ha espresso il nulla osta alla sottoscrizione del surriferito accordo rimettendo *"al Dirigente un'attenta e motivata valutazione sull'utilità sociale dell'attività che si prevede di svolgere nell'immobile"*;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale n. 134/SG del 27/06/2025, acquisita al PG/2025/610418 del 7/07/2025, la F.G.I. ha approvato lo schema di Accordo tra Comune e F.G.I. per la realizzazione del progetto *"Napoli in Forma"*;

Attestato che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90 nel testo vigente e degli artt. 6 e 8 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. del 1° marzo 2024 n. 69254 è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
- l'art. 23.1 dello Statuto del CONI;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 6 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Regolamento dei Sistemi dei Controlli interni al Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2023, articolo 13, comma 1, lett. b) e articolo. 17, comma 2, lett. a);
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1° marzo 2024, Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, articoli 6 e 8;
- lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti Regolamenti interni;
- i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine n. 1, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1115_004_01 - nota PG/2025/216866 del 07/03/2025.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

Il dirigente del Servizio
Promozione Attività Sportive
dott. Vincenzo Papa

11

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. **Approvare** l'indirizzo e le linee guida per il progetto denominato "*Napoli in forma*", che fissa i seguenti obiettivi comuni e condivisi tra Comune di Napoli e Federazione Ginnastica Italiana:
 - Promozione dello sport, in particolare della ginnastica, per tutte le età;
 - corsi gratuiti per bambini e adolescenti con disabilità, famiglie a basso reddito e anziani;
 - collaborazione con le scuole per garantire l'accesso gratuito agli studenti;
 - costituzione di un Centro Federale Territoriale di Alto Livello, con la trasformazione dell'impianto "Alessandro La Pegna" in un Polo Federale di Eccellenza per ginnastica artistica e parkour;
 - ospitalità di raduni collegiali per squadre regionali e nazionali.
2. fra le differenti forme amministrative previste dall'attuale quadro normativo, e di cui si dà atto in narrativa, **individuare** il partenariato pubblico-pubblico, nella fattispecie di cui all'art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023, tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica Italiana quale strumento amministrativo migliore per la realizzazione del progetto denominato "*Napoli in Forma*";
3. per l'effetto, **autorizzare** l'affidamento dell'utilizzo dell'impianto sportivo polivalente "Alessandro La Pegna" sito in Napoli alla Via Canzanella Vecchia n. 28 in favore della Federazione Ginnastica Italiana per una durata di 9 anni, a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
4. **subordinare** l'autorizzazione di cui al punto che precede al rispetto, da parte della Federazione Ginnastica Italiana, dei seguenti obblighi (così come meglio declinati nell'Accordo):
 - garantire l'accesso gratuito ai corsi sportivi per almeno il 20% degli iscritti, con priorità per le seguenti categorie:
 - bambini e adolescenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
 - famiglie con ISEE inferiore a € 8.000/anno;
 - minori ospitati in case-famiglia o strutture di accoglienza;
 - persone ultra 65enni in condizioni di fragilità socio-economica.
 - Stipulare accordi con almeno due scuole pubbliche del territorio per offrire attività sportive gratuite agli studenti fino ai 18 anni, contribuendo alla formazione e all'educazione delle nuove generazioni.
 - Costituire presso l'impianto sportivo polivalente "Alessandro La Pegna" sito in Napoli alla Via Canzanella Vecchia n. 28 un Centro Federale di Alto Livello, quale punto di riferimento per la ginnastica a livello nazionale e luogo di promozione di manifestazioni federali e iniziative di inclusione sociale;
 - Gestione dell'impianto in modo trasparente e inclusivo, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 182 e ss., D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, e fermo il divieto di affidamento diretto ex art. 187, 1° comma, D.Lgs. 36/2023;
 - Riconoscimento, in favore del Comune di Napoli, del 15% dei ricavi pubblicitari;
 - espletamento di tutti i nulla osta, permessi, licenze, e di provvedimenti autorizzativi comunque denominati, previsti dalle normative settoriali in tema di agibilità, prevenzione e sicurezza;
 - riconoscimento, in favore del Comune di Napoli, del diritto di utilizzo esclusivo temporaneo dei locali e delle parti comuni per manifestazioni compatibili con l'impianto;
 - assunzione esclusiva dei rapporti di utenza e degli oneri relativi a pulizie, igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima previa autorizzazione del competente Servizio tecnico del Comune, necessaria per ogni intervento a farsi).
5. **Autorizzare** il Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive all'esecuzione di tutti i successivi provvedimenti di competenza, ivi compreso la sottoscrizione dell'Accordo ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023, con facoltà di apportare, a salvaguardia dell'Ente, eventuali modifiche/integrazioni non sostanziali


allo stesso con ogni ulteriore clausola.

- ☐ (**) Adottare il presente provvedimento;
 - ☐ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- (**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


L'Assessore allo Sport e Pari Opportunità
Emanuela Ferrante




L'Assessore al Bilancio
Pier Paolo Baretta




IL SEGRETARIO GENERALE
Monica C. [illegible]



Il Dirigente del Servizio
Promozione Attività Sportive
Vincenzo Papa



VISTO:
Il Responsabile dell'Area Sport
e Pari Opportunità
Sergio Mazzocca



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 7/2/25 AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione dell'indirizzo e delle linee guida per il Progetto denominato "Napoli in Forma", elaborato di concerto alla Federazione Ginnastica Italiana. Approvazione dell'indirizzo e delle linee guida per l'Accordo ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023, tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica Italiana per la realizzazione del progetto "Napoli in Forma".

Il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia, con la sottoscrizione dell'Accordo ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023, nell'ambito della realizzazione del Progetto "Napoli in forma", intendono avviare una gestione condivisa dell'impianto sportivo polivalente "Alessandro La Pegna" sito in Napoli alla Via Canzanella Vecchia n. 28, allo scopo di garantirne il massimo utilizzo, permettendo alla FGI, federazione sportiva riconosciuta dal CONI, l'uso temporaneo dei predetti spazi.

Il Comune ha valutato positivamente l'opportunità di garantire l'utilizzo dei locali ricorrendo ad una gestione condivisa con la FGI. Difatti, l'interesse prioritario perseguito mediante la sottoscrizione dell'Accordo in esame è quello di promuovere lo sport sul territorio vista la riconosciuta funzione sociale dello sport quale fenomeno di aggregazione e strumento di coesione e inclusione sociale nonché elemento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona. Pertanto, la scelta di avviare la gestione condivisa con la FGI si colloca correttamente tra le strategie che il Servizio Promozione Attività Sportive è tenuto a porre in essere per adempiere la funzione di promozione e valorizzazione della pratica sportiva cui è deputato.

A tale conclusione si è pervenuti mediante una comparazione degli interessi e degli obiettivi sottesi alla gestione di un immobile di proprietà pubblica.

Ebbene per la gestione di un immobile di proprietà pubblica sono percorribili diverse strade tra loro alternative, ognuna delle quali persegue finalità ed utilità differenti.


Una prima strada percorribile è quella dell'evidenza pubblica (da Codice dei Contratti Pubblici) che è certamente la soluzione che assicura il gettito massimo ottenibile dallo sfruttamento del patrimonio immobiliare, e dunque l'ottimizzazione delle entrate, ma non consente l'ottenimento di altre utilità parimenti perseguibili da un Ente di primo livello (utilità sociali, di diffusione della pratica sportiva, di accrescimento dell'educazione della collettività mediante i valori dello sport, di salute, etc), che costituiscono la differenza tra un approccio di tipo imprenditoriale, tipico del privato, ed una condotta di una pubblica amministrazione avente le funzioni tipiche dell'Ente comunale.

A tal proposito, vi sono servizi che l'Amministrazione Comunale eroga al precipuo scopo di ottenere utilità diverse da quella economica, ma non per questo meno importanti, quali quelle su innanzi sinteticamente richiamate. Tipico esempio è quello dei servizi a domanda individuale, rispetto ai quali ogni Comune opera in perdita tendenziale. Eppure, tali servizi vengono egualmente erogati proprio perché un Comune deve perseguire, giustappunto, il raggiungimento di altre utilità, diverse ma importanti almeno quanto quella economica.

Un'altra strada percorribile è la gestione diretta da parte dell'Amministrazione: tale soluzione consentirebbe di conseguire utilità sociali, sportive, di salute e di accrescimento dei valori della collettività amministrata (mediante la veicolazione dei principi tipici della pratica sportiva) in modo ottimale, tuttavia a discapito del Bilancio comunale. Al fine di determinare l'impatto negativo che la gestione diretta dell'impianto in esame potrebbe avere sulle casse del Comune occorre effettuare una valutazione dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione, quantomeno in via presuntiva.

Orbene, non rilevandosi agli atti alcun dato gestionale sulle spese relative all'impianto "La Pegna", giacché lo stesso non è mai stato condotto direttamente dal Comune di Napoli sin dalla sua realizzazione, il Servizio Promozione Attività Sportive ha operato una parametrizzazione dei costi e dei ricavi presunti sulla scorta dei dati derivanti dalla gestione diretta delle Palestre "A", "B" c/o l'impianto denominato "Centro Polifunzionale di Soccavo", simili all'impianto in esame per struttura, dimensioni e destinazione d'uso.

I costi del personale, invece, sono stati determinati sulla base della vigente normativa di settore. Ebbene, alla luce di tale parametrizzazione si stima che una gestione diretta dei predetti locali impatti sul Bilancio per una somma pari ad € 242.700,00 all'anno (determinati sulla scorta della differenza tra le entrate stimate, pari ad €



30.000 / anno (derivanti dall'applicazione delle nuove tariffe comunali approvate con D.C.C. n. 174 del 27/12/2024), e le uscite preventive, stimabili in € 272.700,00 / anno.

A tale importo stimato si è giunti considerando la spesa presunta relativa all'acquisto ed alla manutenzione delle attrezzature, nonché quella relativa ad utenze (per circa € 40.000,00 / anno), manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia (circa € 10.700 / anno), pulizia (€ 117.000,00 / anno) e personale necessario per il funzionamento dell'impianto (€ 105.000,00).

Nello specifico, per ciò che concerne le voci di costo relative alla pulizia ordinaria e custodia, il Comune di Napoli e Napoli Servizi S.p.A. hanno stipulato un contratto per il facility management degli impianti sportivi, in vigore dal 01.10.2019. Il disciplinare del predetto contratto prevede il tabellare dei costi per l'espletamento di tali attività.

Ebbene, in applicazione del predetto tabellare, parametrato alla grandezza dello spazio in esame, i costi per la pulizia ordinaria ammonterebbero a circa 10.700,00 / anno, mentre quelli per la custodia H/24 (e 7 giorni su 7) dell'impianto sarebbero pari a circa € 117.000,00 / anno.

Quanto alle spese di personale, poi, è necessario chiarire che il Comune dovrebbe assegnare a quella struttura almeno un Referente e 6 operatori, al fine di garantire una turnazione del personale così come prevista dall'art. 30 CCNL - Funzioni Locali attualmente in vigore (2 operatori per ogni turno; 2 turni giornalieri per 7 giorni su 7, prevedendo riposi e recuperi a rotazione del personale impiegato). Sulla base di tali considerazioni, il costo per il personale è stimabile in circa € 105.000,00 / anno.

Inoltre, occorre considerare che il Comune di Napoli è un Ente strutturalmente deficitario, e pertanto obbligato al rispetto delle percentuali di copertura di cui agli artt. 243 e ss. TUEL. Da questo punto di vista, le entrate stimate (derivanti dall'applicazione della tariffa per il servizio a domanda individuale) coprirebbero l'11% dei summenzionati costi, per cui il restante 89% (pari a: [€ 30.000 - € 272.700,00] = - € 242.700,00) non avrebbe alcun tipo di copertura. Per di più, la gestione diretta della struttura *de quo* richiederebbe l'impiego di personale che, allo stato, non è in alcun modo reperibile nell'organico in forza all'Amministrazione comunale.

A ben vedere, dunque, il partenariato pubblico-pubblico (di cui alle fattispecie ex art. 15, L. 241/1990, ed ex art. 7, comma 4, D.Lgs. 36/2023), escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici per sua espressa strutturazione (oltre che per la previsione di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023), costituisce la soluzione mediana tra quelle su innanzi analizzate, che consente di percorrere il raggiungimento di utilità altrettanto importanti quali quella economica, ed al contempo senza dover sostenere i costi necessari alla c.d. "gestione diretta". Il perseguimento di scopi sociali, di diffusione della pratica sportiva, di promozione dei valori educativi veicolati dallo sport, può certamente essere condiviso con una Federazione sportiva appartenente al circuito del C.O.N.I., istituzionalmente deputata proprio al raggiungimento di tali obiettivi. È naturale che il perseguimento di simili obiettivi, invece, non può in alcun modo essere richiesto ad un privato nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, o perlomeno non con la stessa intensità ed ampiezza. Affidando la struttura ad un operatore economico, infatti, l'Ente concedente dovrebbe necessariamente comprendere le esigenze privatistiche di gestione, che in tale ipotesi dovrebbe essere orientata ad una condotta di tipo imprenditoriale, non potendosi richiedere al privato di operare in perdita (per espressa previsione normativa).

Nel caso di specie, in ossequio alla circolare recante PG/2023/197064, le entrate (allo stato certe) alle quali l'Ente rinunciarebbe in caso di sottoscrizione del predetto Accordo ammontano ad € 5.500 / anno (senza considerare l'IVA, in quanto partita "di giro"). Sul punto, tuttavia, si evidenzia che ad ogni modo l'Ente dovrà rinunciare a tali entrate posto che, a prescindere dalla eventuale conclusione della procedura oggetto della presente Deliberazione, il competente Servizio Promozione Attività Sportive dovrà comunque procedere al recupero del cespite in esame, e che l'espletamento di una eventuale procedura ad evidenza pubblica (ove non si procedesse alla sottoscrizione dell'Accordo *de quo*) non implica in modo automatico la certezza del corretto espletamento della specifica fase dell'affidamento, e dunque non vi è sicurezza di individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di gestione e la manutenzione della summenzionata struttura a titolo oneroso.

In tal senso, dunque, l'accordo di cooperazione con la F.G.I. risulta essere la miglior soluzione adoperabile, onde conseguire il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi di valorizzazione del patrimonio e del bilancio (nel caso di specie realizzato evitando di gravare economicamente mediante una gestione diretta) e promozione delle attività sportive, quali veicoli di socialità, salute fisica e mentale, disciplina, attitudine al rispetto delle regole.

Valga evidenziare, inoltre, che, ferma l'applicazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del Regolamento nel caso di sottoscrizione del menzionato Accordo l'Ente concedente, nonché del Regolamento recante la disciplina delle prestazioni dei servizi resi dal Corpo di Polizia Locale di Napoli in materia di sicurezza e polizia stradale e necessari allo svolgimento di attività e di iniziative di carattere

privato, soggetti a pagamento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il Comune avrebbe diritto alla compartecipazione agli introiti pubblicitari, percependone il 15% dei ricavi annuali effettivi, ove presenti.

Non vi è dubbio, inoltre, che la presenza negli spazi in questione di risorse umane dotate di qualificate competenze specialistiche ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalla legge, totalmente finanziate dalla FGI ed addette a tutte le attività tese allo svolgimento della pratica sportiva (istruttori, assistenti, addetti alle pulizie, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, ecc.), garantirà elevati standard prestazionali e un risparmio in termini di costi. In ogni caso, si precisa che, ove occorresse una gestione diretta dei locali, il Servizio Promozione Attività Sportive non sarebbe in grado di destinarvi personale né numericamente né professionalmente adeguato.

Infine, per ciò che concerne l'aspetto relativo alla tutela della funzione sociale dell'attività sportiva, l'Accordo in esame prevede espressamente che la FGI eroghi corsi di pratica sportiva, in modo totalmente gratuito, in favore di almeno il 20% del totale degli iscritti agli stessi, individuati preferibilmente tra le seguenti categorie:

- a) bambini e/o adolescenti fragili, affetti da patologie per le quali l'Autorità Sanitaria competente conferisce i benefici di cui alla L. 104/92;
- b) bambini e/o adolescenti appartenenti a famiglie il cui ISEE è inferiore ad € 8.000 / anno;
- c) bambini e/o adolescenti che dimorano presso case-famiglia e/o strutture di accoglienza altrimenti denominate;
- d) over 65 rientranti in una delle categorie di cui alle lett. a), b) e c).

Considerato che il ricorso allo strumento previsto dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività interesse comune volte al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, tale norma ben si presta a costituire il fondamento per conferire la più opportuna forma giuridica della collaborazione dell'Amministrazione comunale con la FGI, che, sulla base di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 242/1999 e dall'art. 23.1 dello Statuto del CONI, in merito alla valenza pubblicistica riconosciuta relativamente alle attività di gestione di impianti sportivi pubblici, è legittimata a stipulare Accordi di Collaborazione con un'altra Pubblica Amministrazione per disciplinare attività di interesse comune, ai sensi del citato art. 15 ed in conformità con l'Allegato I. 1, art. 1, lett. q) del D.Lgs. 36/2023.

Si consideri, inoltre, che Con Delibera di Giunta Comunale nr. 195 del 08/06/2023 è stata disposta, per il tramite dei Servizi competenti, una complessiva ricognizione degli immobili di proprietà del Comune di Napoli, tesa all'accertamento ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale e nelle more della predetta ricognizione, quindi, è stata prevista la sospensione di qualsivoglia attività di assegnazione degli immobili medesimi, salva ulteriore determinazione del Direttore Generale.

In tal senso, con nota PG/2025/207976 del 05/03/2025, il Servizio Promozione Attività Sportive, ha chiesto al Direttore Generale di esprimere un parere circa la possibilità di concludere positivamente l'accordo oggetto della presente Delibera e con nota PG/2025/216866 del 07/03/2025, il Direttore Generale ha espresso il nulla osta alla sottoscrizione del surriferito accordo rimettendo *"al Dirigente un'attenta e motivata valutazione sull'utilità sociale dell'attività che si prevede di svolgere nell'immobile"*.

Per tutto quanto sopra rappresentato il Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole

Addì, 07/07/2025

Il dirigente del Servizio
Promozione Attività Sportive
dott. Vincenzo Papa

Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 17.07.2025 e protocollata con il
n. 042/2025/408;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V. f. a

Addì, 21/7/2025

IL RAGIONIERE GENERALE

Claudio P. P.

Deliberazione di G. C. n. del composta da n. pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Area Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta di delibera n. 4 del 7.07.2025 DGC/2025/408 del 17.07.2025. Servizio Promozione Attività Sportive

La proposta in esame approva l'indirizzo e le linee guida per l'Accordo ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.lgs 36 /2023, per una durata di 9 anni, tra Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica Italiana per l'utilizzo da parte della Federazione dell'impianto sportivo sportivo polivalente "Alessandro la Pegna" per la realizzazione del progetto " Napoli in forma".

Vista l'istruttoria tecnica condotta dal dirigente proponente che ha curato gli aspetti giuridici - amministrativi del procedimento, in cui, tra l'altro, si evidenzia che l'impianto come da verbale del 30.06.2025 è stato liberato da persone dall'ADS " Ginnastica Campania 2000", occupante *sine titolo* che ha versato, come da convenzione rep. 74491 del 25.01.2005, scaduta il 30.06.2009, un canone ricognitivo annuale di € 5.500,00 oltre IVA .

Visto il parere di regolarità tecnica che si conclude nei termini di " Favorevole".

Vista la richiesta del dirigente proponente al Direttore Generale ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.195/2023 di utilizzo dell'impianto alla Federazione

Visto il nulla osta alla sottoscrizione con le prescrizioni dell'osservanza di " *un'attenta e motivata valutazione sociale dell'attività che si prevede di svolgere nell'immobile*" .

Dal punto di vista finanziario, si riporta che sono a carico della FGI i costi relativi alle utenze, la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, quest'ultima soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Servizio competente del Comune, i costi per la pulizia e igienizzazione dei locali interessati allo svolgimento delle attività sportive .

Viene poi prevista una percentuale di compartecipazione del Comune agli introiti pubblicitari del 15% sui ricavi annuali effettivi e l'utilizzo al Comune per tutte le manifestazioni di interesse cittadino, nazionale ed internazionale in compatibilità con l'impianto sportivo

Vista l'analisi compiuta dal dirigente proponente attraverso la parametrizzazione dei costi sostenuti dal Comune per la gestione diretta delle Palestre " A" e "B" dell'impianto " Centro Polifunzionale di Soccavo da cui si rileva un risparmio di spesa, rispetto alla gestione diretta, pari ad € 242.700,00 /anno derivante dalla differenza delle entrate stimate pari ad € 30.000,00/anno, sulla base delle vigenti tariffe comunali e le uscite preventivate in € 272.200,00/ anno, in cui sono incluse, così come riportate, le spese per la manutenzione, le utenze, la custodia, pulizia e personale.

Tanto premesso e considerato, con l'approvazione dell'Accordo, il dirigente proponente dovrà procedere :

- alla rimodulazione del contratto in essere con la Napoli Servizi Spa inerente le prestazioni svolte nei locali adibiti a palestra dell'Impianto " Alessandro la Pegna", le cui spese una volta sottoscritto l'Accordo saranno a carico della FGI, operando una ricollocazione delle risorse finanziarie stanziato verso altri impianti sportivi di proprietà comunale;

- ad un continuo monitoraggio sulla gestione dell'Impianto per la verifica della permanenza del risparmio di spesa dichiarato rispetto ai mancati introiti da tariffa riportati, al fine di porre con tempestività eventuali azioni tese al mantenimento degli Equilibri di Bilancio del Comune;

- alla regolarizzazione di eventuali pendenze debitorie con l'Associazione che ha occupato *sine titolo* fino al 30.06.2025 l'impianto e di ogni altra pendenza risultante dagli impianti sportivi rientranti convenzione nella convenzione rep. 74491 del 25.01.2005 , con attivazione delle relative



procedure e con iscrizione nel Bilancio di Previsione 2025/2027 dello stanziamento di entrata e disponendo il consequenziale accertamento .

Con le raccomandazioni e precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 17.07.2025

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo

Doni
21/7/2025
Claudia Gargiulo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 7.7.2025

SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 21.7.2025

SG 359 – accordo con Federazione Ginnastica Italiana per progetto “Napoli in forma” nell’impianto sportivo polivalente “Alessandro La Pegna”

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si intende approvare gli indirizzi per la realizzazione - in partenariato con la Federazione Ginnastica Italiana (FGI) - del progetto denominato “*Napoli in forma*”, indicandone gli obiettivi e prescrivendo specifici obblighi a carico della Federazione. Al rispetto di tali obblighi resta subordinato l’affidamento alla FGI, per la durata di nove anni, dell’impianto sportivo polivalente Alessandro La Pegna, in cui realizzare il progetto.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla lettura delle dichiarazioni rese nella parte narrativa emerge che l’impianto sportivo polivalente Alessandro La Pegna è stato occupato *sine titulo* fino al 30.6.2025 dall’ASD Ginnastica Campania in virtù di un affidamento in favore di tale associazione disposto dalla FGI (alla quale, a sua volta, l’impianto era stato assegnato dal CONI).

Per tale occupazione veniva versato un canone ricognitivo annuale di € 5.500,00 oltre iva.

Il progetto “Napoli in forma” persegue “l’obiettivo principale [...] di migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorendo l’inclusione sociale, il benessere fisico e la crescita personale attraverso lo sport. Napoli, con la sua ricca storia e il suo vivace tessuto sociale, si presta come contesto ideale per un progetto di tale portata, che mira a coinvolgere tutte le fasce della popolazione, dai bambini agli anziani, con particolare attenzione alle categorie più fragili. In tal senso, la ginnastica è riconosciuta come una delle discipline sportive più complete”.

La realizzazione del Progetto “*Napoli in forma*” prevede, fra l’altro, la costituzione di un Centro Federale Territoriale di Alto Livello, con l’obiettivo di trasformare l’impianto sportivo “Alessandro La Pegna” in un “*Polo Federale di Eccellenza, dedicato alla ginnastica artistica maschile e femminile, nonché al parkour*”.

La dirigenza dichiara, fra l’altro, che *“le entrate (allo stato certe) alle quali l’Ente rinuncerebbe in caso di sottoscrizione del predetto Accordo ammontano ad € 5.500/anno (senza considerare l’IVA, in quanto partita “di giro”). Sul punto, tuttavia, si evidenzia che ad ogni modo l’Ente dovrà rinunciare a tali entrate posto che, a prescindere dalla eventuale conclusione della procedura oggetto della presente Deliberazione, il competente Servizio Promozione Attività Sportive dovrà comunque procedere al recupero del cespite in esame, e che l’espletamento di una eventuale procedura ad evidenza pubblica (ove non si procedesse alla sottoscrizione dell’Accordo de quo) non implica in modo automatico la certezza del corretto espletamento della specifica fase dell’affidamento, e dunque non vi è sicurezza di individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di gestione e la manutenzione della summenzionata struttura a titolo oneroso”*

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

Nell’articolato parere di regolarità tecnica, il dirigente si sofferma, in particolare, sulla convenienza per l’Ente dell’accordo con FGI, dichiarando che il partenariato pubblico-pubblico costituisce la *soluzione mediana* fra l’affidamento all’esterno con procedura ad evidenza pubblica e la gestione diretta e che,

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

Il funzionario, Simona Lombardi

Il dirigente, Maria Aprea

quindi, *“l'accordo di cooperazione con la F.G.I. risulta essere la miglior soluzione adoperabile, onde conseguire il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi di valorizzazione del patrimonio e del bilancio (nel caso di specie realizzato evitando di gravare economicamente mediante una gestione diretta) e promozione delle attività sportive, quali veicoli di socialità, salute fisica e mentale, disciplina, attitudine al rispetto delle regole.”*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Il Ragioniere Generale rappresenta che *“il dirigente proponente dovrà procedere: alla rimodulazione del contratto in essere con la Napoli Servizi Spa inerente le prestazioni svolte nei locali adibiti a palestra dell'Impianto “Alessandro la Pegna”, le cui spese una volta sottoscritto l'Accordo saranno a carico della FGI, operando una ricollocazione delle risorse finanziarie stanziare verso altri impianti sportivi di proprietà comunale; ad un continuo monitoraggio sulla gestione dell'Impianto per la verifica della permanenza del risparmio di spesa dichiarato rispetto ai mancati introiti da tariffa riportati, al fine di porre con tempestività eventuali azioni tese al mantenimento degli Equilibri di Bilancio del Comune; alla regolarizzazione di eventuali pendenze debitorie con l'Associazione che ha occupato sine titolo fino al 30.06.2025 l'impianto e di ogni altra pendenza risultante dagli impianti sportivi rientranti convenzione nella convenzione rep. 74491 del 25.01.2005, con attivazione delle relative procedure e con iscrizione nel Bilancio di Previsione 2025/2027 dello stanziamento di entrata e disponendo il conseguenziale accertamento”*.

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'uso degli impianti sportivi è disciplinato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021, in cui si prevede che *“L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente. [...]”*.

Ai fini della realizzazione del progetto in partenariato con la FGI, il provvedimento si richiama all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, in cui si prevede che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”*

Si ricorda, che, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023, è definibile *“«stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”*.

Il provvedimento si richiama agli artt. 182 e ss. in materia di affidamento delle concessioni con riferimento all'affidamento della gestione dell'impianto da parte della Federazione Ginnastica Italiana.

La sezione operativa del DUP 2025/2027 prevede quale l'obiettivo 2025 *"Individuazione di procedure per la riqualificazione dell'impianto sportivo polivalente "Alessandro La Pegna" sito in Napoli alla Via Canzanella Vecchia n. 28 anche tramite accordo ex art. 7 c. 4 del Dlgs 36/2023 con le federazioni sportive competenti."*

• CONSIDERAZIONI FINALI

La realizzazione del progetto *"Napoli in forma"* in collaborazione con la Federazione Ginnastica Italiana, presuppone l'affidamento in uso alla Federazione, per la durata di nove anni, dell'impianto sportivo Alessandro La Pegna.

Tale volontà è esercitabile dalla Giunta, in considerazione dell'interesse pubblico che si intende perseguire con il progetto, sulla base dell'istruttoria tecnico-giuridica condotta dalla dirigenza, ampiamente illustrata anche nel parere tecnico, che ha comparato la convenienza per l'Ente fra la gestione diretta dell'impianto, l'affidamento all'esterno e la gestione in partenariato.

Il presente provvedimento approva l'indirizzo e le linee guida per il progetto denominato *"Napoli in forma"*, il quale troverà, quindi, presumibilmente una completa definizione in atti successivi e nell'accordo da stipulare con la FGI, nel quale dovranno essere indicate le modalità concrete per perseguire gli obiettivi indicati al punto 1 del dispositivo e dettagliati gli obblighi a carico della Federazione ai sensi del punto 4 del dispositivo (forme di gratuità, riconoscimento in favore del Comune del 15% dei ricavi pubblicitari, modalità di gestione e oneri di manutenzione e di funzionamento dell'impianto, ecc.).

A carico della Federazione è posto l'obbligo di *"gestione dell'impianto in modo trasparente e inclusivo, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 182 e ss., D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e fermo il divieto di affidamento diretto ex art. 187, 1° comma, D.Lgs. 36/2023"*; da tale prescrizione si deduce che la Federazione non gestirà l'impianto in maniera diretta, ma lo dovrà affidare in concessione.

Si richiama l'attenzione della dirigenza sui contenuti che dovranno essere inseriti nell'accordo con la FGI con riferimento a tali affidamenti in concessione, tenendo conto che, ferme restando le forme di gratuità prescritte e il versamento nelle casse dell'Ente di parte dei ricavi pubblicitari, i vantaggi per il concessionario dovranno essere temperati con il perseguimento dell'interesse pubblico alla base dell'affidamento.


Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il
23/07/2025 15:22
Sede Elettronica
C.F. 0123456789012
Autografo
Certificato CA Q.C.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco



A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
Il funzionario, Simona Lombardi
Il dirigente, Maria Aprea

Deliberazione di G. C. n. 350 del 23/07/2025 composta da n. 22 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 24/7/2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico di
Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....